



Procedura per le Operazioni con Parti Correlate

Indice

1. Premessa	3
2. Definizioni	3
3. Individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza	5
4. Operazioni esenti	5
4.1 Piani di compensi e remunerazioni	5
4.2 Operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o <i>standard</i>	5
4.3 Operazioni con o tra società controllate e con società collegate	6
4.4 Operazioni di importo esiguo.....	6
5. Diffusione della procedura e raccolta delle informazioni	6
6. Il Comitato per le operazioni con parti correlate e presidi equivalenti	6
7. Disciplina delle operazioni con parti correlate	7
7.1 Riserva di competenza e limiti al conferimento di deleghe	7
7.2 Esame dell'operazione ed informativa al Comitato	8
7.3 Procedura relativa alle operazioni di maggiore rilevanza	8
7.4 Procedura relativa alle operazioni di minore rilevanza.....	9
7.5 Operazioni di competenza dell'assemblea.....	9
7.6 Operazioni deliberate dal Consiglio o concluse in caso di urgenza	10
8. Operazioni realizzate da società controllate	11
9. Delibere quadro.....	11
10. Adempimenti successivi all'esecuzione delle operazioni.....	11
11. Informativa al pubblico ed alla Consob in materia di operazioni con parti correlate	12
12. Controllo sull'attuazione della procedura	12
ALLEGATO 1.....	13

1. Premessa

La presente procedura per le operazioni con parti correlate (**Procedura**) è stata approvata dal consiglio di amministrazione di REPLY S.p.A. (**REPLY** o **Società**), nell'adunanza del 11 novembre 2010, previo parere favorevole del Comitato per il Controllo Interno, al quale il consiglio di amministrazione della Società ha affidato – con delibera del 5 agosto 2010 – i compiti relativi alla valutazione della trasparenza e della correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parte correlate, in conformità a quanto previsto dalla delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni (**Regolamento Consob**).

La Procedura è adottata ai sensi dell'articolo 2391-*bis* del Codice Civile nonché degli articoli 113-*ter*, 114, 115 e 154-*ter* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (**Testo Unico**), del regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (**Regolamento Emittenti**). La Procedura è efficace a partire dal 1° gennaio 2011.

La Procedura ha la finalità di stabilire i principi di comportamento che la Società è tenuta ad adottare per garantire una corretta gestione delle operazioni con parti correlate. A tal fine, la Procedura (i) determina i criteri e le modalità per l'identificazione delle parti correlate della Società e definisce i criteri per l'aggiornamento dell'elenco delle parti correlate; (ii) detta i principi per l'individuazione delle operazioni con parti correlate; (iii) disciplina le procedure per l'effettuazione – da parte della Società, anche per il tramite di società controllate, fiduciari o interposta persona – delle operazioni con parti correlate, individuando regole interne di comportamento idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale di tali operazioni; (iv) stabilisce le modalità di adempimento dei relativi obblighi informativi.

La presente Procedura costituisce parte essenziale del sistema di controllo interno del gruppo che fa capo a REPLY. La Procedura vale, inoltre, come istruzione impartita da REPLY alle proprie società controllate ai sensi dell'art. 114, comma 2, del Testo Unico.

La REPLY si qualifica come società di minori dimensioni ai sensi del Regolamento Consob in quanto né l'attivo dello stato patrimoniale né i ricavi, come risultanti dall'ultimo bilancio consolidato approvato, superano i 500 milioni di Euro.

La REPLY intende avvalersi della facoltà di applicare anche alle operazioni di maggiore rilevanza le procedure relative alle operazioni di minore rilevanza.

Qualora la qualifica di società di minori dimensioni venisse meno il Consiglio di Amministrazione procederà all'adeguamento della presente procedura entro il termine fissato dall'art. 10, secondo comma, del Regolamento Consob.

Il consiglio di amministrazione della Società valuterà periodicamente – e con cadenza almeno annuale – la necessità di apportare modifiche e integrazioni alla presente Procedura, tenendo anche conto delle eventuali variazioni legislative e regolamentari e della futura prassi applicativa.

2. Definizioni

Ove non diversamente indicato, si applicano le definizioni di cui al Regolamento Consob e ai relativi allegati.

Ai fini della presente Procedura valgono, altresì, le seguenti definizioni:

- **“Amministratori Correlati”**: si intendono gli amministratori che, in relazione ad una specifica operazione, siano controparte dell'operazione ovvero parti correlate di tale controparte ovvero abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione e/o nella delibera (anche non in conflitto con quello della Società).
- **“Amministratore Designato”**: si intende l'amministratore con l'incarico di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno.
- **“Amministratori Indipendenti”**: si intendono gli amministratori riconosciuti come indipendenti dalla Società ai sensi dei principi e dei criteri applicativi del Codice di

Autodisciplina delle Società Quotate approvato da Borsa Italiana S.p.A. al quale la Società ha dichiarato di aderire nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari pubblicata ai sensi dell'articolo 123-*bis* del Testo Unico.

- **“Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società”**: si intendono:
 - (i) i componenti del consiglio di amministrazione della Società;
 - (ii) i membri effettivi del collegio sindacale della Società;
 - (iii) il responsabile della revisione contabile della Società;
 - (iv) il direttore generale della Società, ove nominato;
 - (v) il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società ai sensi dell'articolo 154-*bis* del Testo Unico; e
 - (vi) gli altri soggetti eventualmente individuati dal consiglio di amministrazione della Società anche su impulso degli amministratori delegati.

- **“Dirigenti con Responsabilità Strategiche di Alika S.p.A.”**: si intendono:
 - (i) i componenti del consiglio di amministrazione di Alika S.p.A.;
 - (ii) i membri effettivi del collegio sindacale di Alika S.p.A.;
 - (iii) il responsabile della revisione contabile di Alika S.p.A.;
 - (iv) gli altri soggetti eventualmente individuati dal consiglio di amministrazione di Alika S.p.A. e comunicati alla Società.

- **“Interesse Significativo”**: si intende l'interesse di una parte correlata della Società tale da far ritenere ad un soggetto indipendente, che agisca con diligenza professionale, che tale parte correlata possa ottenere, in via diretta o indiretta, un vantaggio o uno svantaggio di qualsivoglia natura dalla realizzazione di un'operazione con Parti Correlate della Società. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la società e le società controllate e collegate.

Non sussiste un Interesse Significativo in caso di adesione ad un accordo di consolidato fiscale ove vi siano altri Parti Correlate della Società, qualora tali operazioni siano effettuate a parità e reciprocità di condizioni.

- **“Parti Correlate della Società”**: si intendono i soggetti indicati nell'elenco predisposto ed aggiornato dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, avvalendosi degli uffici preposti agli adempimenti societari, sulla base delle definizioni contenute nel Regolamento Consob e dell'articolo 2427, comma 2, del Codice Civile e delle informazioni contenute nella presente procedura.

- **“Soci non Correlati”** si intendono i soggetti ai quali spetta il diritto di voto nell'assemblea della Società diversi (i) dalla controparte di una determinata operazione; (ii) dalle Parti Correlate sia alla Società sia alla controparte di una determinata operazione.

- **“Soggetti Interessati”**: si intendono i soggetti indicati nel successivo Articolo 5.1.

- **“Operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza”**: si intendono le operazioni – incluse le operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario con una stessa Parte Correlata della Società o con soggetti correlati sia a quest'ultima che alla Società – in cui sia superato almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell'allegato 3 del Regolamento Consob, sulla base dei parametri individuati nel successivo Articolo 3 della presente Procedura.

- **“Operazioni con parti correlate di minore rilevanza”**: si intendono le operazioni diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e dalle operazioni di importo esiguo di cui al successivo Articolo 4.4.

3. Individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza

Ai fini dell'individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari:

- (i) individua periodicamente i valori di capitalizzazione, sulla base dei dati pubblicati da Borsa Italiana, e di patrimonio netto consolidato di gruppo, sulla base dell'ultimo documento contabile periodico pubblicato, in base ai quali calcolare gli indici di rilevanza; e
- (ii) registra ed aggiorna i controvalori delle operazioni che hanno natura omogenea o rientrano nell'ambito di un disegno unitario che sono poste in essere con una stessa Parte Correlata della Società o con soggetti correlati a quest'ultima e alla Società, salva l'applicazione di un'ipotesi di esenzione di cui al successivo Articolo 4.

4. Operazioni esenti

La presente Procedura non si applica alle operazioni indicate nel presente Articolo 4, salvo per quanto specificamente previsto:

4.1 Piani di compensi e remunerazioni

- (i) le deliberazioni dell'assemblea di cui all'articolo 2389, primo comma, del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione o al Comitato Esecutivo, ove nominato;
- (ii) le deliberazioni del consiglio di amministrazione della Società in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del Codice Civile;
- (iii) le deliberazioni dell'assemblea di cui all'articolo 2402 del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale;
- (iv) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del Testo Unico e le relative operazioni esecutive; e
- (v) le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, diverse da quelle indicate nel precedente punto (i) e (ii), e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società nel rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 13, comma 3), lett. b) del Regolamento Consob.

Alle deliberazioni di cui ai precedenti punti (iv) e (v) si applicano soltanto gli obblighi di informativa periodica previsti, ove applicabili, dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento Consob mentre le deliberazioni di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) sono del tutto escluse dall'applicazione della presente Procedura.

4.2 Operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*

Le operazioni ordinarie realizzate dalla Società – e dalle società controllate di REPLY che compiono, di volta in volta, le operazioni ai sensi del successivo Articolo 8 – sono quelle operazioni a cui sono applicate condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

Nell'ipotesi di operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la Società è tenuta soltanto agli obblighi di informativa periodica di cui all'articolo 5, comma 8 e all'articolo 13, comma 3, lett. c) del Regolamento Consob.

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo del comunicato di cui all'articolo 66 del Regolamento Emittenti ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 114, comma 1, del Testo Unico.

4.3 Operazioni con o tra società controllate e con società collegate

Sono qualificabili come operazioni con o tra società controllate e con società collegate le operazioni poste in essere tra la Società e le sue società controllate o tra le società controllate, anche congiuntamente, dalla Società nonché le operazioni con le società collegate qualora, nelle società controllate o nelle società collegate controparti dell'operazione, non vi sia un Interesse Significativo di altre Parti Correlate della Società.

In assenza di un Interesse Significativo di altre Parti Correlate della Società, per le operazioni descritte nel presente Articolo 4.3 la Società è tenuta soltanto agli obblighi di informativa periodica indicati nell'articolo 5, comma 8, del Regolamento Consob.

4.4 Operazioni di importo esiguo

Le operazioni di importo unitario inferiore a Euro 500.000,00 salvo che si tratti di operazioni di cessione di attività immateriali quali marchi e brevetti per le quali non è prevista alcuna soglia di esiguità.

5. Diffusione della procedura e raccolta delle informazioni

5.1 L'Amministratore Designato della Società, tramite le funzioni aziendali preposte, consegna copia della presente Procedura ai soggetti di seguito indicati (i "**Soggetti Interessati**"):

- (i) i soggetti che esercitano il controllo sulla Società, ivi inclusi gli aderenti a patti parasociali;
- (ii) i Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società;
- (iii) i Dirigenti con Responsabilità Strategiche di Alike S.p.A.;
- (iv) le società controllate.

5.2 L'Amministratore Designato della Società, tramite le funzioni aziendali preposte, invia copia della presente Procedura anche ai soggetti che in seguito diventino Soggetti Interessati.

5.3 In caso di modifica o integrazione della presente Procedura, l'Amministratore Designato della Società, tramite le funzioni aziendali preposte, provvede a trasmettere copia aggiornata della Procedura ai Soggetti Interessati.

5.4 I Soggetti Interessati che siano persone fisiche compilano, sottoscrivono e restituiscono all'Amministratore Designato della Società il modulo riportato nell'Allegato 1 a mezzo mail all'indirizzo particorrelate@reply.it entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla consegna della Procedura.

5.5 L'Amministratore Designato della Società, tramite le funzioni aziendali preposte, invia almeno annualmente una comunicazione ai Soggetti Interessati che siano persone fisiche, chiedendo se vi siano state variazioni rispetto alle informazioni comunicate alla Società con il modulo di cui all'Allegato 1. In caso di modifica delle informazioni, i Soggetti Interessati inviano all'Amministratore designato versione aggiornata del modulo di cui all'Allegato 1.

5.6 A seguito della ricezione dei dati di cui ai precedenti Articoli 5.3, 5.4 e 5.5, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, avvalendosi degli uffici preposti agli adempimenti societari, aggiorna l'elenco delle Parti Correlate della Società.

5.7 Le società controllate di REPLY comunicano tempestivamente all'Amministratore Designato della Società eventuali atti di disposizione o di acquisto di partecipazioni in altre società che determinino una variazione del loro rispettivo perimetro di consolidamento e/o l'acquisto o la perdita di un'influenza notevole.

6. Il Comitato per le operazioni con parti correlate e presidi equivalenti

6.1 Le funzioni del comitato per le operazioni con parti correlate sono affidate al comitato

per le operazioni con parti correlate i cui membri coincidono con i componenti del Comitato per il Controllo Interno (il “Comitato”).

- 6.2** Qualora, in relazione ad una specifica operazione, vi siano in seno al Comitato uno o più Amministratori Correlati costoro verranno sostituiti, ove esistenti, con amministratori indipendenti non correlati da individuarsi tra quelli più anziani in ordine decrescente rispetto alla durata della carica nel consiglio di amministrazione della Società ovvero, in caso di parità di anzianità della carica, al componente con maggiore anzianità anagrafica.
- 6.3** Il funzionamento, le modalità di adozione delle decisioni e la determinazione delle maggioranze in seno al Comitato sono le medesime previste dallo statuto sociale per le decisioni del consiglio di amministrazione della Società.
- 6.4** Nell'ipotesi in cui il presidente del Comitato sia, rispetto ad una specifica operazione, un Amministratore Correlato, la presidenza del Comitato è affidata al componente del Comitato più anziano in relazione alla durata in carica nel consiglio di amministrazione della Società ovvero, in caso di parità di anzianità della carica, al componente con maggiore anzianità anagrafica.
- 6.5** Nell'ipotesi in cui non sia possibile costituire un Comitato secondo le regole indicate nell'art. 7 del regolamento Consob le funzioni del Comitato saranno svolte dall'Amministratore indipendente non correlato, ove esistente, ovvero, in mancanza, dal Collegio Sindacale o da un esperto indipendente.
- 6.6** Il Comitato o gli altri soggetti individuati dall'Articolo 6.5 possono farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate dalla deliberazione, nominati dall'Amministratore designato su indicazione del Comitato o degli altri soggetti indicati nell'art. 6.5. In ogni caso, la gestione del rapporto con gli esperti indipendenti e le condizioni economiche relative allo svolgimento dell'incarico sono di competenza del Comitato o degli altri soggetti indicati nell'art. 6.5, al quale deve essere indirizzato il parere degli esperti indipendenti.
- 6.7** L'incarico di esperto indipendente non potrà essere affidato a soggetti che:
- (i) siano controparti dell'operazione;
 - (ii) siano Parti Correlate della Società e/o parti correlate della controparte dell'operazione;
 - (iii) abbiano eventuali relazioni economiche, patrimoniali e/o finanziarie con a) la Società; b) con i soggetti che controllano la Società; c) con le società controllate dalla Società o soggette a comune controllo con la Società; e/o d) con gli amministratori delle società indicate nelle precedenti lettere a), b) e c) tali da poterne compromettere l'indipendenza; ovvero
 - (iv) siano soci o amministratori di una società o di un'entità connessa alla società incaricata della revisione contabile della Società.
- 6.8** Le spese derivanti dal ricorso all'assistenza di uno o più esperti indipendenti non possono superare 0,5% del controvalore dell'operazione, con un massimo di 20.000 Euro.

7. Disciplina delle operazioni con parti correlate

7.1 Riserva di competenza e limiti al conferimento di deleghe

7.1.1 La decisione e l'esecuzione di operazioni di minore rilevanza possono essere delegate ad uno o più componenti del consiglio di amministrazione della Società (anche in forza delle deleghe gestionali già conferite), con firma singola o congiunta.

7.1.2 Le operazioni di maggiore rilevanza sono di competenza esclusiva del consiglio di

amministrazione della Società salvo che per le materie riservate dalla legge e/o dallo statuto alla competenza dell'assemblea.

7.2 Esame dell'operazione ed informativa al Comitato

- 7.2.1 I soggetti che intendono effettuare un'operazione devono preventivamente accertarsi se la controparte di tale operazione rientri nell'elenco delle Parti Correlate della Società – predisposto ai sensi del precedente Articolo 0.0□ – seguendo le modalità operative definite dall' Amministratore Designato. A tal fine, qualora la controparte diretta dell'operazione sia un soggetto che agisce per conto terzi, l'Amministratore Delegato della Società (e/o ad altro soggetto a cui siano stati attribuiti poteri per l'effettuazione di specifiche operazioni) è tenuto a verificare se il beneficiario ultimo dell'operazione rientri nell'elenco delle Parti Correlate della Società.
- 7.2.2 Salvo che l'operazione rientri tra le operazioni esenti, il soggetto che intende compiere un'operazione con una parte correlata, individuata ai sensi del precedente Articolo 7.2.1, informa tempestivamente l'Amministratore Designato della Società.
- 7.2.3 L'Amministratore Designato, eventualmente consultandosi con il presidente del Comitato e con il presidente del consiglio di amministrazione, valuta se l'operazione proposta rientra tra quelle di maggiore rilevanza o di minore rilevanza, sulla base dei parametri calcolati dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi del precedente Articolo 3.
- 7.2.4 Quando un'operazione con parte correlata è ritenuta probabile, l'Amministratore Designato della Società consegna tempestivamente al Comitato una comunicazione scritta contenente una sintesi dell'operazione indicando:
- (i) la Parte Correlata della Società controparte dell'operazione;
 - (ii) la natura della correlazione;
 - (iii) se si tratta di un'operazione di maggiore rilevanza o di minore rilevanza;
 - (iv) le condizioni dell'operazione, inclusa l'indicazione delle modalità esecutive, delle modalità di determinazione del corrispettivo, dei termini e delle condizioni dell'operazione;
 - (v) l'interesse della Società all'effettuazione dell'operazione; e
 - (vi) le motivazioni sottese all'operazione e gli eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione.
- 7.2.5 In base alle informazioni comunicate ai sensi del precedente Articolo 7.2.4 (i) , qualora, un membro del Comitato sia, rispetto ad una specifica operazione, un Amministratore Correlato, lo stesso informa tempestivamente l'Amministratore Designato ed il Comitato affinché si proceda alla sostituzione con i membri supplenti secondo la procedura indicata nel precedente Articolo 6.2 o all'individuazione del soggetto cui saranno assegnate le funzioni del Comitato.

7.3 Procedura relativa alle operazioni di maggiore rilevanza

- 7.3.1 Alle operazioni di maggiore rilevanza viene applicata, di norma, la procedura individuata per le operazioni di minore rilevanza
- 7.3.2 In ogni caso l'Amministratore Designato, eventualmente sentito il presidente del Comitato o gli altri soggetti indicati nell'art. 6.5 ed il presidente del consiglio di amministrazione, può proporre che sia adottata la procedura di maggiore rilevanza di seguito esposta.
- 7.3.3 In aggiunta a quanto indicato nei precedenti Articoli 7.1 e 7.2, nel caso di operazione di maggiore rilevanza per le quali ci si avvalga della facoltà di cui al punto 7.3.2:
- (i) il Comitato o gli altri soggetti indicati nell'art. 6.5 possono stabilire che uno o più dei

suoi membri assistano alla fase delle trattative ed al relativo procedimento istruttorio come osservatori, con facoltà di richiedere informazioni e documenti nonché di formulare osservazioni all'amministratore delegato.

- (ii) l'Amministratore Designato invia al Comitato o agli altri soggetti indicati nell'art. 6.5 con congruo anticipo la proposta di delibera relativa all'effettuazione dell'operazione ed, in ogni caso, al massimo nello stesso giorno dell'invio dell'avviso di convocazione al consiglio di amministrazione della Società.
- (iii) il Comitato o gli altri soggetti indicati nell'art. 6.5 inviano al consiglio di amministrazione della Società il proprio parere vincolante sulla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni relative all'operazione da realizzare almeno 3 giorni prima della relativa riunione, motivando le ragioni della propria decisione e le condizioni a cui è eventualmente subordinata l'effettuazione dell'operazione; in caso di convocazione del consiglio di amministrazione con procedura d'urgenza, il Comitato o gli altri soggetti indicati nell'art. 6.5 inviano il proprio parere vincolante in tempo utile per la decisione e, in ogni caso, almeno prima della relativa riunione.
- (iv) nel caso in cui il Comitato o gli altri soggetti indicati nell'art. 6.5 esprimano un parere non favorevole in merito all'effettuazione di una determinata operazione, il consiglio di amministrazione può deliberare di sottoporre tale operazione alla decisione dell'assemblea allegando alla proposta di delibera il parere (o i pareri) del Comitato o degli altri soggetti indicati nell'art. 6.5 e degli eventuali esperti indipendenti nominati.
- (v) fermo il rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi richiesti per l'adozione delle delibere assembleari di natura ordinaria o straordinaria, l'operazione non potrà essere realizzata qualora la stessa non sia approvata dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei Soci non Correlati votanti, sempre che questi ultimi rappresentino in assemblea almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto. A tal fine, prima dell'inizio dei lavori assembleari, gli aventi diritto al voto sono tenuti a comunicare l'eventuale esistenza di un rapporto di correlazione rispetto alla specifica operazione posta all'ordine del giorno.

7.4 Procedura relativa alle operazioni di minore rilevanza

7.4.1 In aggiunta a quanto indicato nei precedenti Articoli 7.1 e 7.2, nel caso di operazione di minore rilevanza:

- (i) il Comitato o gli altri soggetti indicati nell'art. 6.5 inviano agli amministratori delegati (e/o ad altro soggetto a cui siano stati attribuiti poteri per l'effettuazione di specifiche operazioni) il proprio parere non vincolante sulla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni relative all'operazione, prima della presentazione della relativa proposta contrattuale ovvero, in caso di decisione affidata al consiglio di amministrazione della Società, almeno 3 giorni prima della data prevista per la relativa riunione;
- (ii) l'Amministratore Delegato (e/o il soggetto a cui siano stati attribuiti poteri all'effettuazione di specifiche operazioni), eventualmente sentito il presidente del Comitato o gli altri soggetti indicati nell'art. 6.5 ed il presidente del consiglio di amministrazione, può proporre che sia adottata la procedura di maggiore rilevanza anche per operazioni di minore rilevanza.

7.5 Operazioni di competenza dell'assemblea

7.5.1 Se l'operazione da realizzare rientra nelle materie di competenza dell'assemblea o deve essere da questa autorizzata, dovranno essere rispettate, *mutatis mutandis*, le medesime procedure indicate nei precedenti Articoli 7.2, 7.3 e 7.4, distinguendo a seconda che l'operazione sia di maggiore rilevanza o di minore rilevanza. In tal caso, il Comitato dovrà rilasciare il proprio parere motivato in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale

delle relative condizioni in sede di approvazione, da parte del consiglio di amministrazione della Società, della proposta di delibera da sottoporre all'assemblea.

- 7.5.2 Alla proposta di delibera approvata dal consiglio di amministrazione della Società sono allegati i pareri del Comitato e degli esperti indipendenti eventualmente nominati.
- 7.5.3 Qualora, in relazione ad un'operazione di maggiore rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata dal consiglio di amministrazione in presenza del parere negativo del Comitato, l'operazione – fermo il rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi richiesti per l'adozione delle delibere assembleari di natura ordinaria o straordinaria – non potrà essere realizzata qualora la stessa non sia approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei Soci non Correlati votanti, sempre che questi ultimi rappresentino in assemblea almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto. A tal fine, prima dell'inizio dei lavori assembleari, gli aventi diritto al voto sono tenuti a comunicare l'eventuale esistenza di un rapporto di correlazione rispetto alla specifica operazione posta all'ordine del giorno.
- 7.5.4 In casi di urgenza collegati a situazioni di crisi aziendale, le operazioni potranno essere realizzate anche in deroga alle disposizioni di cui ai precedenti Articoli 7.5.1, 7.5.2 e 7.5.3, purché siano rispettate le condizioni previste dall'articolo 11, comma 5, del Regolamento Consob e lo statuto sociale lo consenta; dovranno, in ogni caso, essere assolti gli obblighi di informativa al pubblico ed alla Consob di cui agli articoli 5 e 6 del Regolamento Consob, ove applicabili.

7.6 Operazioni deliberate dal Consiglio o concluse in caso di urgenza

- 7.6.1 Le deliberazioni del Consiglio che approvino operazioni con parti correlate devono essere adeguatamente motivate, avuto riguardo all'interesse della Società al compimento, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 7.6.2 In casi di urgenza, le operazioni, purché non siano di competenza dell'assemblea e non debbano essere da questa autorizzate e lo statuto lo consenta, potranno essere concluse anche in deroga alle disposizioni di cui ai precedenti Articoli 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, fermo restando l'assolvimento degli obblighi previsti dall'articolo 5 del Regolamento Consob, a condizione che:
- (i) Qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze di un Amministratore Delegato, il presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;
 - (ii) Tali operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
 - (iii) L'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni di urgenza ed il Collegio sindacale riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
 - (iv) La relazione e le valutazioni di cui al punto (iii) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I del regolamento emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1, del Regolamento Consob;
 - (v) Entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea la Società metta a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I del regolamento emittenti, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

8. Operazioni realizzate da società controllate

- 8.1** Le procedure indicate nei precedenti Articoli 7.2, 7.3 e 7.4 si applicano anche qualora un'operazione con parti correlate sia compiuta da una società controllata di REPLY e il consiglio di amministrazione ovvero uno degli Amministratori Delegati della Società (o altro soggetto a cui siano stati attribuiti poteri per il compimento di specifiche operazioni) esamini o approvi preventivamente l'operazione da realizzare, secondo la prassi ordinaria adottata da REPLY in materia di rapporti con le società controllate. Non si presume l'esistenza di un esame o approvazione da parte di REPLY per il semplice fatto della condivisione di uno o più amministratori o di altri Dirigenti con responsabilità strategica tra la REPLY e le proprie società controllate.
- 8.2** L'amministratore delegato (e/o il soggetto a cui siano stati attribuiti poteri all'effettuazione di specifiche operazioni), eventualmente sentito il presidente del Comitato ed il presidente del consiglio di amministrazione, può di volta in volta proporre che le procedure descritte nei precedenti Articoli 7.2, 7.3 e 7.4 siano applicate anche alle operazioni con parti correlate autonomamente compiute dalle società controllate di REPLY.

9. Delibere quadro

- 9.1** Il consiglio di amministrazione della Società può adottare delibere-quadro relativamente ad operazioni tra loro omogenee da realizzarsi con determinate categorie di Parti Correlate della Società e/o con soggetti correlati sia a queste ultime sia alla Società. In tal caso, dovranno essere rispettate, *mutatis mutandis*, le procedure indicate nei precedenti Articoli 7.2, 7.3 e 7.4, distinguendo a seconda che il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera determini l'applicazione della disciplina relativa alle operazioni di maggiore rilevanza o alle operazioni di minore rilevanza. Tali procedure non saranno applicabili alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro adottata dal consiglio di amministrazione.
- 9.2** Le delibere-quadro non potranno eccedere la durata di un anno, dovranno essere adottate per un ammontare annuo di spesa individuato dal consiglio di amministrazione all'atto dell'assunzione della relativa delibera e dovranno contenere una specifica motivazione delle condizioni previste.

10. Adempimenti successivi all'esecuzione delle operazioni

- 10.1** L'Amministratore Designato invia al presidente del Comitato ed al consiglio di amministrazione ed al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, un'informativa dettagliata in merito alle operazioni precedentemente approvate dal consiglio di amministrazione e/o eseguite da uno degli amministratori delegati (ovvero da altro soggetto incaricato dalla Società al compimento di specifiche operazioni), incluse le singole operazioni realizzate in attuazione delle delibere-quadro precedentemente approvate dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'Articolo 9.
- 10.2** In particolare, l'Amministratore Designato comunica al presidente del Comitato ed al consiglio di amministrazione le modalità e le condizioni con cui le operazioni sono state realizzate e specifica le variazioni introdotte per assicurare il rispetto delle condizioni eventualmente indicate dal Comitato nel proprio parere sull'operazione.
- 10.3** I soggetti che hanno concluso operazioni con parti correlate comunicano tempestivamente all'Amministratore Designato e al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società le operazioni eseguite. Il dirigente preposto, anche avvalendosi degli uffici preposti agli adempimenti societari, registra tali operazioni nell'elenco delle operazioni con parti correlate.

11. Informativa al pubblico ed alla Consob in materia di operazioni con parti correlate

11.1 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società provvede alla raccolta delle informazioni necessarie all'assolvimento degli obblighi di informazione al pubblico ed alla Consob di cui agli articoli 5, 6, 12, comma 2 e 13, comma 3, lett. c) del Regolamento Consob, ove applicabili, con le modalità e nel rispetto delle tempistiche ivi previste.

11.2 Le società controllate, per consentire alla Società l'adempimento dei propri obblighi informativi, inviano tempestivamente tutte le informazioni richieste dagli articoli 5 e 6 del Regolamento Consob. In particolare, le società controllate inviano all' Amministratore Designato ed al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società:

- (i) entro il 10° giorno successivo alla chiusura di ciascun trimestre solare, una nota sulle operazioni con parti correlate compiute nel periodo di riferimento;
- (ii) entro 5 giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento di almeno una delle soglie rilevanza di cui all'allegato 3 del Regolamento Consob, informazioni, anche su base aggregata per operazioni di natura omogenea, relative alle operazioni con parti correlate che, cumulativamente considerate, superino almeno una delle soglie di rilevanza.

12. Controllo sull'attuazione della procedura

12.1 Il preposto al controllo interno della Società, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge periodicamente – in ogni caso almeno semestralmente – un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di cui alla presente Procedura da parte delle funzioni aziendali competenti e riferisce al Comitato ed al Collegio Sindacale le proprie osservazioni.

ALLEGATO 1

Il sottoscritto/La sottoscritta _____

- attestando di avere ricevuto copia della procedura per le operazioni con parti correlate (la "Procedura"), approvata dal consiglio di amministrazione di REPLY, previo parere favorevole del Comitato per il Controllo Interno, in data 11 novembre 2010 e di averne letto e compreso le relative disposizioni:

- (i) dichiara di aver letto e compreso le disposizioni della Procedura;
- (ii) indica i seguenti recapiti personali: n. tel. _____, n. fax _____ e indirizzo e-mail _____;

e ove rilevante:

- (iii) indica quali propri stretti familiari, come definiti nell'Allegato 1 della delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni, i soggetti di seguito indicati:

- (iv) Dichiara che, alla data della presente, lo stesso/la stessa ed i propri stretti familiari esercitano il controllo, il controllo congiunto o un'influenza notevole, come definiti nell'Allegato 1 della delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni, sulle seguenti società:

- (v) si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni e comunque entro 3 giorni dalla variazione a mezzo mail all'indirizzo [parti correlate@reply.it]_____

(Data)

(Firma)

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, il Sottoscritto/la Sottoscritta presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le finalità di cui alla Procedura. Il Sottoscritto/la Sottoscritta dichiara, inoltre, di essere stato/a informato/a dalla Società dei diritti attribuiti dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.

(Data)

(Firma)

Allegati:

Allegato 1 della delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010.